

Legge regionale 15 marzo 2018 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

**Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)**

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 62 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 62

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.>>.